



Le Forme del Gusto

PARTE SPECIALE (C)


REATI AMBIENTALI

Art. 25 undecies D. Lgs. 231/2001



Titolo	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Ex D.Lgs. 231/2001 Parte Speciale C) Art. 25 undecies D. Lgs. 231/01
--------	---

Tabella edizioni e revisioni

Edizione	Motivazioni	Data approvazione CDA	Firma
01	Prima stesura	29/06/2017	

I REATI AMBIENTALI

1. Inquadramento normativo

REATI PRESUPPOSTO		
Codice Penale	art. 452bis	Inquinamento ambientale
	art.452quater	Disastro ambientale
	art. 452quinqies	Delitti colposi contro l'ambiente
	art. 452sexies	Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività
	art. 452octies	Associazione a delinquere diretta allo scopo esclusivo concorrente di commettere delitti contro l'ambiente
	art. 727bis	Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette
	art. 733bis	Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto
D.Lgs. 152/2006	art. 137	Sanzioni penali – scarico di acque reflue industriali
	art. 256	Attività di gestione di rifiuti non autorizzata
	art. 257	Omessa bonifica di siti precedentemente contaminati
	art. 258	Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari
	art. 259	Traffico illecito di rifiuti
	art. 260	Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti
	art.260bis	Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti
art. 279	Sanzioni – superamento dei valori limite di emissione in atmosfera	
L. 150/1992	n. art. 1, co. 1	Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi; inosservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati; utilizzo dei

		predetti esemplari difformemente dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; trasporto o transito, anche per conto terzi, di esemplari privi della licenza o del certificato prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni vigenti; detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione
	art. 1, co. 2	reato di cui al co. 1, aggravato dalla recidiva
	art. 2, co. 1	importazione, esportazione o riesportazione di esemplari senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi; inosservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari specificate in una licenza o in un certificato rilasciati; utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; trasporto o transito, anche per conto terzi, di esemplari senza licenza o il certificato prescritti; commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni vigenti; detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o comunque cessione di esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.
	art. 2, co. 2	reato di cui al co. 1, aggravato dalla recidiva, ovvero dalla commissione nell'esercizio di attività di impresa
	art. 3bis, co. 1	Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali
	art. 6, co. 4	Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività,

		che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica
L. n. 549/1993	art. 3, co. 6	Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono
D.Lgs. 202/2007	art. 8, co. 1	Versamento in mare, ovvero causazione dello sversamento - da parte di navi di qualsivoglia nazionalità - di sostanze inquinanti, commessi con dolo
	art. 8, co. 2	Versamento in mare, ovvero causazione dello sversamento - da parte di navi di qualsivoglia nazionalità - di sostanze inquinanti, commessi con dolo, nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste
	art. 9, co. 1	Versamento in mare, ovvero causazione dello sversamento - da parte di navi di qualsivoglia nazionalità - di sostanze inquinanti, commessi con colpa
	art. 9, co. 2	Versamento in mare, ovvero causazione dello sversamento - da parte di navi di qualsivoglia nazionalità - di sostanze inquinanti, commessi con colpa, nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste

Di seguito si espongono gli interventi normativi più rilevanti operati sino ad oggi, al fine di meglio comprendere come il legislatore abbia finora disciplinato la materia dei reati ambientali.

Il D.lgs 121 del 7 luglio 2011¹ è intervenuto in attuazione delle direttive comunitarie 2008/99/CE in materia di tutela penale dell'ambiente, e 2009/123/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi. Con tale intervento normativo il legislatore ha voluto incidere su due macro aree: l'aspetto penale ambientale (con l'introduzione nel Codice dei nuovi reati ambientali di cui agli artt. 727**bis** - rubricato "uccisione, distruzione, cattura prelievo o detenzione di specie animali o vegetali protette" - e 733**bis**, dedicato a "distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto") e l'affinamento della normativa SISTRI (Sistema di controllo della

¹ pubblicato sulla G.U. del 1.08.2011 ed entrato in vigore il 16 agosto 2011



tracciabilità dei rifiuti). Le nuove fattispecie, insieme ad altre preesistenti, già poste a tutela dell'ambiente, sono state inserite nel novero dei reati presupposto di cui al Decreto 231 attraverso l'introduzione nello stesso di un nuovo art. 25undecies.

Ancora più di recente il Legislatore con L. n° 68 del 22.05.2015 ha rafforzato il contrasto alle condotte lesive dell'ambiente attraverso l'introduzione nel Codice Penale di un nuovo Titolo VIbis, rubricato "Dei delitti contro l'ambiente".

Trattasi di intervento legislativo che rappresenta la risposta all'esigenza di assicurare uno standard minimo di tutela penale dell'ambiente e che ha voluto sciogliere le questioni interpretative sorte in merito agli aspetti processuali e probatori del cd. disastro innominato di cui all'articolo 434 c.p. La nuova legge si collega, peraltro, a quanto previsto dalla Direttiva dell'Unione Europea 2008/99/CE, il cui Preambolo (art. 5) recita che "attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie" esigono sanzioni penali dotate di maggiore dissuasività. Talune di tali nuove fattispecie rappresentano altrettanti reati presupposto della responsabilità amministrativa degli Enti, integrando pertanto l'elenco degli illeciti previsti ex art. 25 undecies del D. Lgs. 231/2001.

Queste le nuove fattispecie di reato - presupposto:

- inquinamento ambientale (art. 452bis);
- disastro ambientale (art. 452quater);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452quinqies);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452sexies);
- delitti associativi aggravati dallo scopo esclusivo o concorrente di commettere delitti ambientali (art. 452octies).

La riforma interviene poi:

- prevedendo circostanze aggravanti nelle ipotesi di morte o lesioni quale conseguenza non voluta del reato di inquinamento ambientale (art. 452ter) e nel caso di reato commesso al fine di eseguirne uno o più tra quelli previsti dal nuovo Titolo VIbis c.p., dal D.Lgs. n° 152/2006 o da altre disposizioni sempre a tutela dell'ambiente (art. 452novies);
- prevedendo, ex art. 452 decies, un'ipotesi di ravvedimento operoso per chi si adopera (con messa in sicurezza, bonifica, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi) per evitare conseguenze ulteriori dell'attività delittuosa, con conseguente riduzione della pena dalla metà ai due terzi;
- contemplando una ipotesi di omessa bonifica dei siti – ulteriore a quella di cui all'art. 257 D. Lgs. 252/2006 – ad opera di chi, essendo obbligato alla bonifica per legge, per ordine del giudice ovvero di altra autorità pubblica, non provvede alla bonifica, ovvero al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi (art. 452terdecies);
- apportando modifiche agli artt. 257 (Bonifica dei siti) e 260 (Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti) del T.U. ambientale.



Analizzando in dettaglio le singole fattispecie prese in considerazione dal D.lgs. 231/01:

Art. 452bis c.p. – Inquinamento ambientale

E' punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento "significativi e misurabili" dello stato preesistente "delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo" o "di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna".

Art. 452quater c.p. – Disastro ambientale

E' punito con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque abusivamente cagiona un'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, oppure dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, o ancora l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi o per il numero di persone offese o esposte al pericolo.

AGGRAVANTE. Se il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico o in danno di specie animali o vegetali protette la pena è aumentata.

Art. 452quinqies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente

Se taluno dei fatti di cui agli artt. 452 bis e 452 ter è commesso per colpa le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei suddetti fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Art. 452sexies c.p. – Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da € 10.000 a € 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illecitamente di materiale ad alta radioattività.

AGGRAVANTE. Se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento delle acque, dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità anche agraria, della flora o della fauna la pena è aumentata nella misura ordinaria (fino ad un terzo); se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 452octies c.p. – Circostanze aggravanti

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un



terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Con tali circostanze aggravanti si puniscono tali delitti con sanzioni più elevate qualora vengano commessi da associazioni a delinquere "semplici" o di stampo mafioso, si rimanda pertanto agli articoli nn. 416 e 416 bis del codice penale.

Il terzo comma prevede un inasprimento sanzionatorio qualora tale reato comune venga aggravato dalla qualifica soggettiva del soggetto agente, ossia qualora prendano parte all'associazione criminosa pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che nell'esercizio delle proprie funzioni svolgono servizi in materia ambientale.

Art. 727bis c.p. - Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette

Chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Art. 733bis c.p. - Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Art. 137, D. Lgs. 152/2006 – Sanzioni Penali

Quando le condotte descritte al comma 1 (scarico non autorizzato o con autorizzazione sospesa o revocata di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose) riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro (comma 2).

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5 o di cui all'articolo 29 *quattordices* comma 3 effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni (comma 3).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue

industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro (comma 5, primo e secondo periodo). Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni (comma 11).

Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente (comma 13).

Art. 256, D.Lgs. n. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti non pericolosi (comma 1, lett. a).

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi (comma 1, lett. b).

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 5.200 a euro 52.000 se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi (comma 3).

Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187 [divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi], effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b (comma 5).

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b) [in materia di trattamento dei rifiuti sanitari] è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro (comma 6, primo periodo).

CASE STUDY

- violazione delle prescrizioni imposte per l'attività autorizzata di gestione di rifiuti (es. rifiuti trasportati su un mezzo, protetti solo da un telo traforato in violazione di apposita prescrizione autorizzativa che imponeva un'idonea copertura);
- mancata osservanza delle modalità di deposito e movimentazione dei rifiuti, e dei tempi di lavorazione, costituenti oggetto delle prescrizioni e cautele contenute nella comunicazione di inizio attività, necessaria per l'iscrizione nel registro delle imprese esercenti le operazioni di recupero di rifiuti in forma

semplificata;

- gestione non autorizzata di rifiuti da parte del proprietario che conceda in locazione un terreno a terzi per svolgervi un'attività di smaltimento di rifiuti, in quanto incombe sul primo, l'obbligo di verificare che il concessionario sia in possesso dell'autorizzazione per l'attività di gestione dei rifiuti e che questi rispetti le prescrizioni contenute nel titolo abilitativo.

Art. 257, D. Lgs. n. 152/2006 – Bonifica dei siti

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 1.000 euro a 26.000 euro (comma 1).

Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose (comma 2).

CASE STUDY

- il reato è configurabile anche nel caso in cui intervengano sul luogo dell'inquinamento gli operatori di vigilanza preposti alla tutela ambientale, in quanto tale circostanza non esime l'operatore interessato dall'obbligo di comunicare agli organi preposti le misure di prevenzione e messa in sicurezza che intende adottare, entro 24 ore ed a proprie spese, per impedire che il danno ambientale si verifichi;
- Il reato è estinto dalla bonifica operata, secondo le disposizioni del progetto approvato dall'autorità competente, dal soggetto che ha causato l'inquinamento del sito, a prescindere dalla natura (pericolosa o meno) delle sostanze inquinanti.

Art. 258 D. Lgs. 152/2006 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (SISTRI)

Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto (comma 4, secondo periodo).

CASE STUDY

- la fattispecie si configura laddove, a fronte del trasporto di un dato materiale (ad esempio plastica), rientrante tra i rifiuti non pericolosi, i documenti di trasporto indicano la sola materia prima del polietilene, non rientrante nella tipologia.

Art. 259, D. Lgs. n. 152/2006 – Traffico illecito di rifiuti

Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da 1.550 euro a 26.000 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è

aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi (comma 1).

CASE STUDY

- va escluso il *fumus* del reato di cui all'art. 259 D.Lgs. n. 152/2006 se la sostanza trasportata costituisce un sottoprodotto (es. segatura il cui impiego in un diverso ciclo produttivo era documentato in modo certo ed integrale: infatti, la segatura doveva essere trasformata in *pellets*).

Art. 260, D.Lgs. n. 152/2006 – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni (comma 1).

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni (comma 2).

CASE STUDY

- il reato non ha necessariamente natura plurisoggettiva;
- la lettura costituzionalmente orientata della norma in esame deve indurre a conferire al disposto di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2001, una portata più ampia di quella risultante dalla mera lettera della norma, tanto più che, non cogliendosi nel testo alcun cenno riguardante le imprese individuali, la loro mancata indicazione non equivale ad esclusione, ma, semmai ad una implicita inclusione dell'area dei destinatari della norma

Art. 260bis, D.Lgs. n. 152/2006 – Sistema informatico della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (comma 6).

Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto [senza la copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario, del certificato di analisi di rifiuti] di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (comma 7, secondo e terzo periodo).

Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi (comma 8, secondo e terzo periodo).

Art. 279, D. Lgs. n. 152/2006 – Sanzioni

Nei casi previsti dal comma 2 (violazione dei limiti di emissione o delle prescrizioni impartite in sede di autorizzazione all'emissione, nell'esercizio di uno stabilimento) si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (comma 5).



Art. 1, Legge n. 150/1992 (Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantomila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a)** importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b)** omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c)** utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d)** trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e)** commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f)** detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione (comma 1).

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni (comma 2).

Art. 2, Legge n. 150/1992



Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento (comma 1).

In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi (comma 2).

Art. 6, Legge n. 150/1992

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 [fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica] è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila (comma 4).



Art. 3bis, Legge n. 150/1992

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere *a*), *c*), *d*), *e*), ed *l*), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale (comma 1).

Art. 3, comma 6, Legge n. 549/1993 "Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo [in materia di violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego di sostanze lesive dell'ozono stratosferico] è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Art. 8, D. Lgs. 202/2007 "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni" – Inquinamento doloso

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000 (comma 1).

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000 (comma 2).

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali (comma 3).

Art. 9, D. Lgs. 202/2007 – Inquinamento colposo

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000 (comma 1).

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000 (comma 2).

Il danno si considera di particolare gravità quando l'eliminazione delle sue conseguenze risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico, ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali (comma 3).



2. Sanzioni per l'Ente

L'art. 25undecies stabilisce che, in relazione alla commissione dei reati ambientali sopra indicati possono essere applicate, a carico dell'Ente, le seguenti sanzioni:

REATO	SANZIONE PECUNIARIA	SANZIONE INTERDITTIVA
CODICE PENALE		
Abusivi compromissione o deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna (Art. 452bis c.p.).	Da 250 a 600 quote.	Sanzioni interdittive ex art. 9 D.Lgs. 231/2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi) <u>per un periodo non superiore ad un anno.</u>
Alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, offesa della pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese esposte al pericolo (Art. 452quater c.p.).	Da 400 a 800 quote.	Sanzioni interdittive ex art. 9 D.Lgs. 231/2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la P.A. salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi) <u>per un periodo non superiore ad un anno.</u>
In caso di commissione per colpa dei fatti previsti dagli artt. 452bis e 452quater, diminuzione della pena da un terzo a due terzi. Ulteriore diminuzione della pena di un terzo se dalla commissione di tali fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale (Art. 452quinqies c.p.).	Da 200 a 500 quote.	
Cessione, acquisto, ricezione, trasporto, importazione, esportazione, detenzione, trasferimento, abbandono	Da 250 a 600 quote.	



abusivo o illegittimo disfacimento di materiale ad alta radioattività (Art. 452sexies c.p.).		
In caso di commissione dei fatti di cui agli artt. 416 c.p. (<i>associazione a delinquere</i>) e 416bis c.p. (<i>associazione di stampo mafioso</i>), in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal Titolo VIbis aumentato delle relative pene (Art. 452octies c.p.).	Da 300 a 1000 quote.	
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727bis c.p.).	fino a 250 quote.	
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733bis c.p.).	da 150 a 250 quote.	
T.U. AMBIENTALE (D.LGS. 152/06)		
Sanzioni penali (art. 137 D. Lgs. 152/06 –scarico di acque reflue industriali).	<ul style="list-style-type: none"> - da 150 a 250 quote (art. 137, co. 5, 5 primo periodo e 13, D. Lgs. 152/2006); - da 200 a 300 quote (art. 137, co. 2, 5 secondo periodo e 11, D. Lgs. 152/06). 	Per le ipotesi punite con sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote previste le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, D. Lgs. 231/2001, per una durata non superiore a 6 mesi.
Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 D. Lgs. 152/06).	<ul style="list-style-type: none"> - fino a 250 quote (art. 256, co. 1 lett. a e 6 primo periodo); - da 150 a 250 quote (art. 256, co. 1, lett. b, 3 primo periodo e 5); - da 200 a 300 quote (art. 256, co. 3). - sanzioni ridotte della metà nel caso di violazione art. 256, co. 4, D. Lgs. 152/06 (inosservanza prescrizioni delle autorizzazioni ovvero carenza requisiti per iscrizioni o 	Per le ipotesi punite con sanzione pecuniaria da 200 a 300 quote previste le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, D. Lgs. 231/2001, per una durata non superiore a 6 mesi.

	comunicazioni).	
Bonifica dei siti (art. 257 D. Lgs. 152/06).	- fino a 250 quote (art. 257, co. 1); - da 150 a 250 quote (art. 257, co. 2).	
Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, co. 4, D. Lgs. 152/06).	Da 150 a 250 quote.	
Traffico illecito di rifiuti (art. 259, co. 1 D. Lgs. 152/06).	Da 150 a 250 quote.	
Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D. Lgs. 152/06).	- Da 300 a 500 quote (art. 260, co. 1); - da 400 a 800 quote (art. 260, co. 2).	Sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, D. Lgs. 231/2001, per una durata non superiore a 6 mesi. Interdizione definitiva se l'ente è stabilmente utilizzato per l'unico/prevalente scopo di consentire o agevolare la commissione dei reati ex art. 260.
Sistema informatico di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti (art. 260bis, D. Lgs. 152/06)	- Da 150 a 250 quote (art. 260bis, co. 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo periodo); - da 200 a 300 quote (art. 360bis, co, 8 secondo periodo).	
Sanzioni (art. 279, co. 5, D. Lgs. 152/06 – immissioni in aria).	fino a 250 quote .	
Legge n. 150 del 7 febbraio 1992		
Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi; inosservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati; utilizzo dei predetti esemplari difformemente dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati	fino a duecentocinquanta quote	



<p>successivamente; trasporto o transito, anche per conto terzi, di esemplari privi della licenza o del certificato prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni vigenti; detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (art. 1, co. 1, L. 150/1992).</p>		
<p>Reato di cui al co. 1, aggravato dalla recidiva (art. 1, co. 2, , L. 150/1992).</p>	<p>da centocinquanta a duecentocinquanta quote</p>	
<p>Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi; inosservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari specificate in una licenza o in un certificato rilasciati; utilizzo dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; trasporto o transito, anche per conto terzi, di esemplari senza licenza o il certificato prescritti; commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni vigenti; detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o comunque cessione di esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento (art. 2, co. 1, , L. 150/1992).</p>	<p>fino a duecentocinquanta quote</p>	
<p>reato di cui al co. 1, aggravato dalla recidiva, ovvero dalla commissione nell'esercizio di attività di impresa (art. 2, co. 2, L. 150/1992).</p>	<p>fino a duecentocinquanta quote</p>	

<p>Falsificazione o alterazione di certificati e licenze; notifiche, comunicazioni o dichiarazioni false o alterate al fine di acquisire un certificato o una licenza; uso di certificati e licenze falsi o alterati per l'importazione di animali (art. 3bis, L. 150/1992).</p>	<ul style="list-style-type: none"> - fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione; - da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione; - da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione; - da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione. 	
<p>Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica o riprodotti in cattività, che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6, co. 4, L. 150/1992).</p>	<p>fino a duecentocinquanta quote</p>	
<p>Legge n. 549 del 28 dicembre 1993</p>		
<p>Inquinamento dell'ozono: violazione delle disposizioni che prevedono la cessazione e la riduzione dell'impiego (produzione, utilizzazione, commercializzazione, importazione ed esportazione) di sostanze nocive per lo strato di ozono (art. 3, co. 6, L. 549/1993).</p>	<p>da centocinquanta a duecentocinquanta quote</p>	
<p>Decreto Legislativo n. 202 del 6 novembre 2007</p>		
<p>Versamento in mare, ovvero</p>		



causazione dello sversamento - da parte di navi di qualsivoglia nazionalità - di sostanze inquinanti, commessi con dolo (art. 8, co.1, D. Lgs. 202/2007).	da centocinquanta a duecentocinquanta quote	
Versamento in mare, ovvero causazione dello sversamento - da parte di navi di qualsivoglia nazionalità - di sostanze inquinanti, commessi con dolo, nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (art. 8, co. 2, D. Lgs. 202/2007).	da duecento a trecento quote	
Versamento in mare, ovvero causazione dello sversamento - da parte di navi di qualsivoglia nazionalità - di sostanze inquinanti, commessi con colpa (art. 9, co. 1, D. Lgs. 202/2007).	fino a duecentocinquanta quote	
Versamento in mare, ovvero causazione dello sversamento - da parte di navi di qualsivoglia nazionalità - di sostanze inquinanti, commessi con colpa, nel caso in cui la violazione provochi danni permanenti o di particolare gravità alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (art. 9, co. 2, D. Lgs. 202/2007).	da centocinquanta a duecentocinquanta quote	

3. Identificazione delle attività sensibili

La creazione di un modello organizzativo per la prevenzione ed il controllo della commissione di determinati reati presuppone una chiara identificazione dei rischi, consistente nell'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quale area/settore di attività, e secondo quali modalità, si possono verificare eventi pregiudizievoli per gli obiettivi indicati dal D. Lgs. 231/2001.

La prima fase consiste in una preliminare verifica dei c.d. "precedenti" che hanno coinvolto l'azienda, sin dal suo nascere, in relazione alle sopraelencate fattispecie idonee a determinare la concorrente responsabilità dell'Ente o ad altre ipotesi di illecito che, sebbene non incluse tra i c.d. reati presupposto ex D. Lgs. 231/2001, possono avere con questi rilevanti punti di contatto.

La valutazione ha comportato un'analisi storica dell'azienda con riferimento sia ad eventuali procedimenti penali conclusi con pronuncia di condanna, sia a quelli archiviati o in relazione ai quali l'imputato è stato assolto, sia infine con riguardo a quelli che si trovano attualmente in fase di indagini preliminari. Si sono altresì



prese in considerazione eventuali contestazioni per fattispecie attinenti alla tematica ambientale, anche se punite con sanzione amministrativa.

Le concrete modalità di realizzazione delle singole fattispecie costituiscono il primo indicatore di quali aree e processi aziendali sono da considerarsi a più elevato rischio di commissione dei reati in esame, e delle misure di prevenzione da porre, o già poste in essere, a presidio dei punti critici.

In seguito a tale analisi è stata effettuata una valutazione del rischio potenziale che ha condotto ad una ricognizione dei processi e delle attività che risultano essere maggiormente vulnerabili in relazione alla commissione delle fattispecie di reato sopra delineate.

Il metodo utilizzato prende le mosse da un'attenta lettura della legge e dalle sue applicazioni giurisprudenziali, arrivando ad individuare processi ed attività con punti di interferenza - diretta o strumentale - con una o più condotte previste dalla norma penale.

Gli esiti di tale valutazione hanno lo scopo di condurre alla individuazione delle ipotesi di reato che possono astrattamente assumere rilievo con riferimento all'attività svolta dall'azienda.

In via preliminare è stato considerato che:

- La Società non ha subito procedimenti penali per le fattispecie in oggetto né sanzioni amministrative correlate alla materia in discussione;
- la Società non è dotata di certificazioni volontarie, quali ad esempio la ISO 14001 o *Eco-Management and Audit Scheme*;
- la Società non esercita delle attività per le quali la legge (direttiva IPPC e D. Lgs. 152/2006) richiede una autorizzazione integrata ambientale; allo stato attuale è stata presentata l'Autorizzazione Unica Ambientale ed è in fase di approvazione;
- La Società è in possesso di autorizzazioni allo scarico di acque reflue, ha adottato delle Indicazioni di Lavoro per la gestione dello smaltimento dei rifiuti e sottoprodotti, non gestisce rifiuti classificabili come pericolosi e le emissioni prodotte in atmosfera non sono tali da richiedere un piano di controllo (la pratica in corso è stata ad ogni modo integrata con un punto relativo alle emissioni in atmosfera);
- la Società ha adottato varie procedure interne (Indicazioni di Lavoro)
- la Società non produce materiali ad alta radioattività;
- è stata conferita apposita deleghe di funzioni in materia ambientale ad un consigliere di amministrazione ed è stata iscritta in visura camerale
- l'Azienda non rientra nell'ambito di applicabilità del SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) ma ha effettuato un'iscrizione volontaria.

La valutazione preliminare del rischio ha inoltre comportato lo svolgimento delle seguenti attività:

- verifica circa l'adeguamento a tutte le prescrizioni previste dal T.U. Ambientale (D. Lgs. 152/2006);
- verifica circa l'eventuale adeguamento a *standard* internazionali di sistemi di gestione ambientale quali ISO 14000 ed in particolare ISO 14001: 2004;
- analisi della struttura organizzativa aziendale con particolare riferimento ed attenzione alla attribuzione di compiti e responsabilità in materia ambientale. Verifica dell'esistenza di deleghe in tale settore;



- verifica dell'esistenza, anche nell'ambito di un Codice Etico, di una specifica *policy ambientale* dell'Azienda, di cui deve essere assicurata la costante diffusione in ambito sia interno che esterno.

Effettuate le opportune verifiche e valutazioni preliminari le attività o i processi che la Società pone in essere, direttamente o indirettamente rilevanti ai fini della commissione dei reati ambientali previsti dall'art. 25undecies del D. Lgs. 231/2001, sono state così individuate:

- Politica aziendale in materia ambientale;
- Struttura organizzativa;
- Valutazione dei rischi ambientali;
- Gestione delle attività di scarico nelle acque reflue (comprese le attività autorizzative);
- Gestione dello smaltimento dei rifiuti e dei sottoprodotti (comprese le attività autorizzative);
- Gestione dei fornitori (es. trasporto e smaltimento dei rifiuti, analisi, manutenzione, ecc);
- Formazione del personale;
- Controlli inerenti il rispetto delle procedure;
- Gestione delle risorse finanziarie;
- gestione degli atti autorizzativi, delle comunicazioni da/per gli enti di controllo e delle registrazioni obbligatorie;

In relazione alle attività svolte dalla Società, si è peraltro ritenuto altamente improbabile che possa configurarsi in capo alla stessa una ipotesi di responsabilità amministrativa conseguente alla commissione dei reati connessi a:

- gestione delle emissioni in atmosfera;
- impiego di sostanze lesive per l'ozono atmosferico;
- attività su aree soggette a vincoli paesaggistici, ambientali, storici, artistici, architettonici e archeologici;
- traffico illecito di esemplari animali e vegetali, o alla detenzione di specie pericolose;
- reati di inquinamento doloso e colposo provocato da navi;

4. Destinatari

La presente Parte Speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere da tutti coloro che, indipendentemente dalla qualifica di dipendenti, collaboratori, appaltatori, fornitori, terzisti, clienti o altro e dalla relativa attività svolta, siano coinvolti nello svolgimento dei processi qualificati come a rischio.



Essa in particolare si riferisce a:

- Consiglio di Amministrazione;
- Amministratore munito di delega in materia ambientale;
- Rappresentante della Direzione;
- Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione;
- Qualità e HACCP;
- Commerciale;
- Acquisti e gestione fornitori;
- Responsabile di Produzione;
- Amministrazione;
- Personale

L'obiettivo è quello di far sì che i destinatari si attengano, nei rispettivi ambiti e per la rispettiva competenza, a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella presente Parte Speciale al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati ambientali previsti dall'art. 25undecies del D. Lgs. 231/2001.

5. Principi di comportamento

L'Azienda si impegna a:

- svolgere la propria attività imprenditoriale in modo consono alla protezione dell'ambiente e all'uso sostenibile delle risorse naturali attuando una gestione ambientale conforme alle norme nazionali ed internazionali;
- gestire gli stabilimenti e condurre le proprie attività tenendo conto delle problematiche ambientali al fine di minimizzare gli impatti negativi sull'ambiente;
- assicurare piena collaborazione alle autorità competenti in occasione di ispezioni e controlli;
- rispettare quanto prescritto nell'AUA e nelle procedure ad essa collegate;
- conformarsi alle indicazioni contenute nei provvedimenti amministrativi di carattere ambientale di volta in volta applicabili;
- applicare le regole del SISTRI in materia di tracciabilità dei rifiuti;
- adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento richiesti dalla normativa ambientale applicabile nonché necessari fine del raggiungimento di elevati livelli di competenza e professionalità;
- prevedere ed attuare iniziative mirate alla maggiore consapevolezza dell'importanza della conformità alla politica ambientale ed alle relative procedure di attuazione, come pure dell'importanza degli aspetti ambientali significativi per l'impresa;
- perseguire attivamente, nell'ambito delle proprie competenze, la prevenzione dell'inquinamento e la minimizzazione degli effetti sull'ambiente dei processi produttivi;
- perseguire il continuo miglioramento delle prestazioni dei processi produttivi sotto il profilo del rispetto dell'ambiente.



Ai destinatari della presente Parte Speciale è fatto divieto di:

- effettuare operazioni di scarico di reflui in assenza, sospensione o revoca delle necessarie autorizzazioni ovvero in violazione delle prescrizioni contenute in leggi, regolamenti o atti amministrativi;
- scaricare reflui contenenti sostanze pericolose in quantità superiori ai valori limite definiti dalla normativa applicabile;
- effettuare immissioni nell'aria di sostanza non ammesse dalla legge, in violazione dei valori massimi stabiliti dalle normative vigenti nonché dalle autorizzazioni rilasciate;
- gestire rifiuti industriali in assenza delle apposite autorizzazioni, iscrizioni e comunicazioni e comunque in violazione delle norme vigenti in materia;
- opporsi o impedire intralciare o eludere, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificialmente lo stato dei luoghi, l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti;
- partecipare ad associazioni aventi lo scopo di commettere reati ambientali.

6. Principi generali di controllo

I Principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **SEGREGAZIONE DELLE ATTIVITÀ:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla. In mancanza deve essere garantita la tracciabilità dei soggetti operanti in modo da poter dimostrare il loro coinvolgimento nell'esecuzione di determinate attività (es. sigla dei documenti con relativa identificazione del soggetto);
- **ESISTENZA DI PROCEDURE/NORME/CIRCOLARI:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **POTERI AUTORIZZATIVI E DI FIRMA:** i poteri autorizzativi e di firma devono: *i)* essere coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese; *ii)* essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società;
- **TRACCIABILITÀ:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile *ex post*, anche tramite appositi supporti documentali o informatici (questi ultimi suscettibili di essere modificati solo attraverso operazioni di cui permanga evidenza).



7. Standard di controllo aziendali

In base alle risultanze della valutazione del rischio, i protocolli per la formazione e attuazione della politica aziendale nelle aree a rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25undecies del D. Lgs. 231/2001 si basano sui seguenti standard di controllo:

<p>POLITICA AZIENDALE</p> <p>AMBIENTALE</p>	<p>L'Azienda deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - operare sulla base di una politica della qualità relativa ai temi ambientali sotto il profilo della visione dei valori essenziali e delle convinzioni dell'azienda in tale ambito; - prevedere gli obiettivi ed i programmi aziendali, la direzione, i principi di azione ed i risultati cui tendere in materia; - formalizzare un programma per il miglioramento delle prestazioni ambientali relativamente a tali obiettivi e programmi e prevedere le responsabilità circa l'approvazione, l'effettuazione e la rendicontazione delle spese in materia ambientale
<p>STRUTTURA ORGANIZZATIVA</p>	<p>La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati ai principi generali di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) conoscibilità all'interno della Società; b) chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri; c) chiara descrizione delle linee di rapporto. <p>La Società deve operare sulla base di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ un organigramma che individui i soggetti responsabili in materia ambientale con chiara descrizione delle linee di rapporto e costantemente aggiornato; ➤ una definizione delle figure professionali e delle rispettive competenze e responsabilità sulla base di un mansionario; ➤ ove la struttura organizzativa lo permetta, un sistema di deleghe di funzioni basato sui principi di: <ul style="list-style-type: none"> - specificità dei compiti delegati; - competenza tecnico-professionale del delegato; - conferimento di adeguata autonomia decisionale e di spesa; - eventuale autorizzazione alla subdelega; - presenza dell'accettazione esplicita del delegato; conferimento di data certa al documento di delega;

	<ul style="list-style-type: none"> - pubblicità delle deleghe all'interno dell'azienda e all'esterno (mediante iscrizione dell'atto redatto con scrittura privata autenticata in visura camerale; - obbligo di rendicontazione periodica al delegante; <p>In tal caso l'azienda definisce una procedura per l'assegnazione delle deleghe di funzioni che individui : (i) le modalità per il conferimento delle stesse; (ii) i requisiti e le competenze professionali richieste per le materie oggetto di delega; (iii) le modalità di verifica della coerenza delle deleghe rispetto all'attività svolte nonché rispetto alle eventuali subdeleghe; (iv) le modalità di verifica della consapevolezza da parte del delegato e dell'eventuale subdelegato dei poteri conferiti; (v) la valutazione periodica delle capacità tecnico professionali del delegato con relativa verbalizzazione delle relative verifiche; (vi) la gestione dei poteri di spesa.</p> <p>Il soggetto delegato in materia ambientale deve essere coinvolto nei processi di approvazione delle attività di acquisto e definizione contrattuale dei rapporti con i soggetti fornitori.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ una identificazione formale dei soggetti che, anche di fatto, sono responsabili in materia di gestione e controllo: <ul style="list-style-type: none"> • dello smaltimento dei rifiuti: nell'IDL 19 e 21 sono menzionati quali destinatari il Responsabile Qualità ed il Responsabile confezionamento; • degli scarichi di acque reflue e delle emissioni in atmosfera qualora emergesse un rischio per tali attività (conformemente a quanto previsto nella richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale).
<p>VALUTAZIONE DEI RISCHI AMBIENTALI</p>	<p>L'azienda deve operare su una procedura che preveda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'identificazione, la valutazione ed il monitoraggio degli impatti ambientali per le specifiche attività svolte dall'azienda, con particolare riferimento alla valutazione e l'analisi degli aspetti ambientali di maggiore rilevanza; - la definizione delle opportune verifiche sull'impatto ambientale qualora vengano apportate modifiche degli impianti tecnologici, dei macchinari e/o dei processi produttivi; - la gestione del monitoraggio ed aggiornamento delle nuove norme in materia ambientale, anche se effettuate da parte di un consulente esterno, che contempli ad esempio: i) le modalità di acquisizione



	<p>delle informazioni e della relativa divulgazione ai soggetti interessati; ii) le modalità di registrazione ed archiviazione; iii) l'individuazione del soggetto responsabile.</p>
<p>SCARICHI E ACQUE REFLUE</p>	<p>La Società è in possesso delle autorizzazioni necessarie per effettuare lo scarico di acque reflue .</p> <p>Considerato che, in relazione alle attività svolte, il rischio risulta contenuto, salvo modifiche sostanziali nell'attività di produzione, l'azienda deve operare in base ad apposita procedura formalizzata che preveda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - in caso di modifiche di impianto o di struttura societaria, essendo direttamente collegati all'acquedotto, ogni variazione venga effettuata previa richiesta ad Acque Veronesi che procede al controllo; - siano correttamente individuati gli Enti competenti ad emanare le necessarie autorizzazioni; - almeno due volte l'anno, sulla base di un apposito piano, vengano effettuate verifiche ed analisi sulle acque di scarico al fine di vagliarne la conformità alle prescrizioni di legge, eventualmente tramite azienda esterna che sia dotata di adeguati strumenti per le analisi stesse; - qualora dal rapporto finale emerga una non conformità questa venga gestita in base alle norme del Manuale di Qualità; - le attività suddette vengano debitamente documentate, registrate ed archiviate; - sia individuato un soggetto responsabile/preposto alla gestione dell'attività suddetta. <p>Gli impianti di scarico non sono oggetto di una specifica manutenzione in quanto non rimangono residui di acque negli scarichi e non risulta pertanto necessario.</p>
<p>GESTIONE DELLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI E DEI SOTTOPRODOTTI</p>	<p>L'azienda non rientra nell'ambito di applicabilità del SISTRI ma considerato che è stata fatta comunque l'iscrizione volontaria, opera nel rispetto della stessa.</p> <p>In ogni caso è regolarmente tenuto il registro di carico e scarico (ex art. 190 T.U. Ambiente), su cui sono annotate le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.</p> <p>I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.</p> <p>La Società deve operare sulla base di procedura di gestione dei rifiuti che definisca:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - chiaramente i rifiuti pericolosi eventualmente gestiti e quelli non pericolosi, qualora risulti necessario nello svolgimento dell'attività; - le modalità di aggiornamento delle autorizzazioni necessarie in caso di modifiche di impianto o di struttura societaria nonché delle dichiarazioni obbligatorie previste dalla legge; - nell'ambito dei rapporti con le aziende di smaltimento, i criteri per la scelta del fornitore e la documentazione che deve essere richiesta, le modalità con cui vengono effettuate le verifiche su tali soggetti e, in generale, le modalità di controllo di tali soggetti (verifica delle targhe, autorizzazioni, codici C.E.R. autorizzati, ecc.); - le modalità per la messa in atto di adeguati piani di bonifica in caso di contaminazione dei siti, ove necessario; - il soggetto responsabile della comunicazione della causa di inquinamento potenzialmente in grado di contaminare il sito; - le attività formative specifiche previste per i soggetti coinvolti nella gestione del ciclo dei rifiuti; - le modalità di gestione per l'eventuale commercializzazione di prodotti scaduti e/o sottoprodotti inadatti al consumo umano.
<p>GESTIONE DEI FORNITORI</p>	<p>Nell'ambito dei rapporti con fornitori di servizi che impattano sull'ambiente la Società deve assicurare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intero iter di selezione e gestione del fornitore avvenga in base a criteri di trasparenza e non discriminazione; - tutta la documentazione inerente gli acquisti attesti la metodologia utilizzata e l'iter procedurale seguito per l'effettuazione dell'acquisto; - siano predisposte apposite schede di valutazione (eventualmente da integrarsi con i sistemi di qualità previsti) che indichino l'oggetto, l'importo e le motivazioni sottese alla scelta del fornitore; - sia svolta una verifica preliminare sul fornitore tramite: <ul style="list-style-type: none"> ▪ visura C.C.I.A.A.; ▪ informazioni attraverso enti o società che offrono informazioni commerciali; ▪ acquisizione di notizie tramite qualsiasi strumento (es. internet o altri media) su possibili coinvolgimenti del fornitore in casi giudiziari, ovvero per valutare il rischio di infiltrazione della criminalità organizzata o di contatti con essa nell'ambito dell'attività d'impresa, soprattutto in

	<p>determinate aree geografiche;</p> <ul style="list-style-type: none">- prima della conclusione dell'accordo, vengano acquisiti documenti e dichiarazioni da parte del fornitore atti a consentire la verifica costante dei requisiti necessari per la conclusione dell'accordo (assenza di condanne e procedimenti penali in corso, notizie su attività criminose, indagini presso le camere di commercio, pubbliche istituzioni o altro). Ove non sia possibile acquisire le informazioni suddette prima della conclusione dell'accordo, (ad esempio in relazione alla tipologia di acquisto, all'urgenza o altri elementi giustificativi di cui dovrà essere dato atto per iscritto) si deve provvedere ad una verifica immediatamente dopo al fine di assicurare il rispetto dei requisiti di affidabilità e onorabilità del fornitore;- nel caso di fornitore che svolga un'attività per la quale siano necessari permessi, autorizzazioni, licenze o concessioni sia consegnata una copia conforme ovvero esibito l'originale con autocertificazione in ordine al possesso e validità della documentazione;- per la conclusione dell'accordo sia prevista la contrapposizione delle funzioni;- l'approvvigionamento di beni o servizi sia disciplinato da contratto scritto (ovvero, laddove non sia possibile, attraverso un ordine/clausola generale), nel quale sia chiaramente prestabilito il prezzo del bene o della prestazione o i criteri per determinarlo;- i contratti prevedano apposite clausole di rispetto dei principi del Codice Etico e del Modello 231 nonché clausole di risoluzione nel caso in cui vengano violate le norme comportamentali stabilite dal contratto per la prevenzione dei reati di criminalità organizzata;- nel caso non sia possibile contrattualizzare il rapporto (magari in relazione al suo valore o alla tipologia di rapporto) sia definito un sistema per assicurare sia il controllo interno del rapporto che la somministrazione al contraente dell'informativa relativa al Modello 231 della Società, sui suoi precetti e sulle conseguenze del suo mancato rispetto. L'Azienda dovrà comunque definire i casi in cui non è possibile contrattualizzare il rapporto;- sia prevista la compilazione di anagrafiche dettagliate dei fornitori dei beni e servizi, con identificazione delle modalità di gestione delle stesse (es. individuazione delle persone addette alla creazione e modifica, restrizioni agli accessi, controllo);
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> - venga istituito un monitoraggio dei requisiti posseduti dai fornitori in merito agli aspetti critici in materia ambientale (es. accreditamento laboratori, verifica iscrizione all'albo laboratori, verifica del mezzo di trasporto che raccoglie o trasporto il rifiuto); - venga istituito un sistema di audit sui fornitori di servizi ambientali ritenuti critici; - le fatture ricevute dalla Società relative al contratto siano registrate esclusivamente a fronte di idonea evidenza della effettiva ricezione della merce o del servizio; - il Responsabile della Funzione interessata dall'acquisto segnali immediatamente all'O.d.V. eventuali anomalie nelle prestazioni rese dal fornitore o particolari richieste avanzate alla Società da tale soggetto; - la documentazione prodotta o ricevuta in esecuzione del contratto sia conservata, ad opera dei Responsabili delle Funzioni coinvolte, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva non tracciata, al fine di permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi; - sia prevista la formalizzazione, almeno per i casi più significativi, delle riunioni e/o delle comunicazioni che intercorrono con fornitori; - sia contrattualizzato l'obbligo di rispettare il Codice Etico.
FORMAZIONE DEL PERSONALE	<p>La Società deve operare sulla base di una procedura al fine di garantire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - che le attività informative vengano svolte assicurando che le persone incaricate dei controlli e delle attività di gestione delle problematiche ambientali siano informate sui rischi e sulle attività da svolgere; - un adeguato kit informativo per il caso di nuovi assunti che vengano incaricati di gestire le problematiche ambientali; - la corretta informazione e l'eventuale formazione dei lavoratori sugli impatti ambientali delle attività di lavorazione.
CONTROLLI SULL'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE AZIENDALI	<p>La Società deve operare sulla base di un sistema formalizzato di controllo, diretto a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verificare in modo sistematico e periodico il rispetto delle procedure e l'aggiornamento delle stesse rispetto all'organizzazione aziendale; - individuare e implementare delle azioni correttive e di miglioramento e le modalità di documentazione e archiviazione delle



	<p>relative attività.</p> <ul style="list-style-type: none"> - definire adeguatamente le risorse impegnate in queste attività.
GESTIONE RISORSE FINANZIARIE	L'Azienda deve assicurare l'identificazione delle somme specificatamente destinate alla tutela ambientale da inserire a budget al fine di garantire la tracciabilità delle decisioni in materia.
GESTIONE DEGLI ATTI AUTORIZZATIVI, DELLE COMUNICAZIONI DA/PER GLI ENTI DI CONTROLLO E DELLE REGISTRAZIONI OBBLIGATORIE	<p>L'Azienda deve assicurare un efficace sistema di coordinamento e di adeguati flussi informativi tra le strutture aziendali competenti di sito e le strutture centrali.</p> <p>La Società deve operare sulla base di una procedura formalizzata che disciplini ruoli, responsabilità e modalità operative delle attività di reporting verso l'Organismo di Vigilanza al fine di garantire la tracciabilità e la disponibilità dei dati relativi alle attività inerenti al sistema di gestione ambientale.</p>
RIESAME	<p>L'azienda deve assicurare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - periodicamente vengano effettuate verifiche per il controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia delle procedure e delle istruzioni adottate; - le procedure vengano riesaminate a seguito di cambiamenti organizzativi, di violazioni di norme o di altri mutamenti che rendano necessaria una rivisitazione delle stesse e delle istruzioni del sistema di gestione.
REGISTRAZIONE E ARCHIVIAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	Per ogni procedura sono definite le modalità di registrazione ed archiviazione della relativa documentazione, con individuazione dei soggetti responsabili.

8. Controlli dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza effettua periodicamente, con tutti i poteri definiti nella Parte Generale del presente Modello, controlli a campione sulle attività connesse ai processi sensibili, al fine di verificare la corretta esplicitazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello.

In particolare l'O.d.V., con il supporto delle altre Funzioni competenti dovrà:

- ✓ verificare l'efficacia del sistema di flussi informativi rivolti all'O.d.V. stesso (es. comunicazione delle evidenze di ispezioni e controlli effettuati dall'ARPA, comunicazione delle evidenze di ispezioni e controlli eseguiti da altri Enti competenti in materia ambientale quali ASL ecc.);



- ✓ verificare periodicamente il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con il sistema organizzativo, proponendo modifiche nel caso in cui il potere di gestione non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti ai responsabili di funzione.
- ✓ indire periodiche riunioni con i responsabili della gestione ambientale (in particolare delle aree rifiuti, emissioni e scarichi) per analizzare i risultati delle loro attività di gestione e controllo;
- ✓ effettuare periodiche verifiche nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
- ✓ verificare che le procedure operative adottate in base alla presente parte speciale siano costantemente aggiornate e coerenti con l'attività aziendale;
- ✓ verificare che la formazione e l'informazione dei soggetti coinvolti nei processi sensibili della presente parte speciale sia assicurata costantemente;
- ✓ attivare specifici controlli a seguito di segnalazioni di violazione del Modello o in caso di contestazioni penali o amministrative;
- ✓ disporre l'esecuzione di apposite attività di audit in relazione al sistema di gestione ambientale messo in atto dalla Società;
- ✓ fornire tempestivamente al CdA ed alla Direzione aziendale informazioni dettagliate sui risultati degli audit in materia ambientale al fine di predisporre gli eventuali e più opportuni piani correttivi;
- ✓ svolgere ogni altro controllo che ritenga necessario, anche a sorpresa.